

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 3

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 agosto 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

P. EFTHYMIU

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:

«[XX] difenil etere, derivato pentabromato $C_{12}H_5Br_5O$

1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.
2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX bis]:

«[XX bis]

difenil etere, derivato octabromato $C_{12}H_2Br_8O$

1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.
2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»